

**STIPULA RELATIVA A:**

Numero Trattativa:	3554100
Descrizione:	Servizio di facchinaggio per lo sgombero della sede ISPRA di Venezia, Campo San Provolo.
Tipologia:	Procedura ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a), del D.L. 76/2020
CIG:	9746794CD8

**CONTRAENTE (AMMINISTRAZIONE):**

Ente:	ISPRA C.F. 10125211002
Ufficio:	AGP-SAG Servizio per i Servizi generali, l'inventario, le infrastrutture e le manutenzioni
Indirizzo:	Via Vitaliano Brancati, 48 00144 Roma
Codice Univoco per fatturazione elettronica:	UF3ANQ
Punto Ordinante:	Giuseppe Cosentino
Soggetto stipulante:	Giuseppe Cosentino

**FORNITORE:**

Codice identificativo (n. RDO):	3554100
Partita IVA:	02667150276
Sede legale:	CASTELLO 6344 – 30122 VENEZIA
PEC:	<a href="mailto:INFO@PEC.BRUSATOTRASPORTI.IT">INFO@PEC.BRUSATOTRASPORTI.IT</a>
Tipologia impresa:	S.r.l.
Numero, registro imprese:	02667150276, REA VE - 231536
Data, provincia registro imprese:	18/03/1993 Venezia
Attività prevalente:	Trasporto di merci per vie d'acqua interne
Dichiarazione L 136/2010, tracciabilità flussi	allegata all'offerta
CPV:	98392000-7

**OFFERTA ACCETTATA:**

Identificativa offerta:	3554100
Sottoscritta da:	Massimiliano Brusato, BRUSATO TRASPORTI S.R.L.
mail contatto:	<a href="mailto:INFO@PEC.BRUSATOTRASPORTI.IT">INFO@PEC.BRUSATOTRASPORTI.IT</a>
Validità offerta:	31/05/2023 ore 19:00
Contenuto tecnico:	Come riportato nel capitolato tecnico
Contenuto economico:	Come riportato nell'offerta economica
Unità di misura dell'offerta:	Prezzo a corpo
Prezzo richiesto:	9.200,00 €
Valore dell'offerta economica:	9.150,00 €
Prezzo offerto migliorato, per esonero garanzia definitiva, art. 103 del Codice (miglioramento non inferiore all'1%)	9.050,00 €
Oneri di Sicurezza non compresi nell'offerta:	0,00 €
Dati di consegna:	Sede ISPRA Campo San Provolo, Castello 4665, Venezia
Aliquota IVA:	22%
Indirizzo di fatturazione:	Via Vitaliano Brancati, 48 00144 Roma
Termini di pagamento:	30 gg Data ricevimento fattura

**DISCIPLINA DEL CONTRATTO**
**Premessa**

L'Affidatario conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati, ivi compreso il capitolato tecnico, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e in ogni caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

L'Affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale.

TUTTO QUANTO PREMESSO TRA LE PARTI, COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### **Art. 1 Norme regolatrici**

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica e il DUVRI.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati: dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione; dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

#### **Art. 2 Oggetto**

Servizio di facchinaggio per lo sgombero della sede ISPRA di Venezia, Campo San Provolo.

#### **Art. 3 Durata e luogo di consegna**

Il servizio, di cui all'art. 2, dovranno essere eseguiti in un termine non superiore a 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto.

Il luogo del Servizio è: Sede ISPRA Campo San Provolo, Castello 4665, Venezia.

#### **Art. 4 Importo contrattuale, revisione dei prezzi ed anticipazione del prezzo.**

Il corrispettivo per la prestazione di cui al precedente articolo 2 è pari a: 9.050,00 € oltre ad IVA 22%.

Si riferisce al servizio di cui all'art. 2 nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura fino alla sottoscrizione del verbale di verifica finale.

#### **Art. 5 Fatturazione e pagamenti**

- il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del responsabile unico del procedimento;
- laddove nel corso della verifica o dell'istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva che non consentano a questo Ente il pagamento, si attiverà l'intervento sostitutivo, di cui all'articolo 31, comma 3, del d.l. n. 69/2013, convertito in L. n. 98/2013;
- ISPRA è assoggettata al regime dello split payment, ai sensi dell'art.17-ter, c.1, del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50/2017, provvedendo direttamente al versamento dell'imposta sul valore aggiunto direttamente a favore dell'Erario;
- l'ufficio ISPRA individuato per l'acquisizione delle fatture elettroniche è: Uff\_eFatturaPa; la fattura deve essere esclusivamente trasmessa attraverso lo SDI, il codice univoco assegnato è: UF3ANQ; il codice fiscale e Partita Iva dell'ISPRA: 10125211002, e la fattura dovrà riportare il seguente riferimento alfanumerico 2023/1447/CRA05 e il codice identificativo di gara (CIG);
- l'indirizzo della sede legale-amministrativa da riportare nell'intestazione della fattura è esclusivamente il seguente: Via Brancati, 48 – 00144 Roma;
- il pagamento di tutti gli importi contrattuali, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, sarà effettuato esclusivamente sul/sui conto/i corrente/i bancari e/o postali dedicati.

#### **Art. 6 Condizioni e modalità di esecuzione**

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato tecnico allegato all'offerta presentata.

Le prestazioni da svolgersi presso le sedi ISPRA dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro; le modalità e i tempi dovranno comunque essere concordati con la stazione appaltante, salvaguardando le esigenze dell'ISPRA senza recare interruzioni all'attività lavorativa in corso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso per eventuale esecuzione resa più onerosa dalle attività svolte dall'ISPRA.

La S.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs n. 81/2008 e s.m.i.), nonché, in particolare, a quanto indicato nel DUVRI.

In merito a quanto sopra l'ISPRA si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

#### **Art. 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**



L'Affidatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Si richiama quanto disposto dall'art. 30, comma 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

#### **Art. 8 Obblighi di riservatezza**

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'ISPRA e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di riservatezza sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ISPRA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ISPRA.

#### **Art. 9 Responsabilità per infortuni e danni - Obbligo di manleva**

L'Affidatario, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Affidatario quanto dell'ISPRA e/o di terzi.

Inoltre, l'Affidatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'ISPRA da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative, direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP.

Restano a carico dell'Affidatario: tutte le misure e adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto; l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione di provvedimenti.

#### **Art. 10 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 136/2010 l'Affidatario si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla norma in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 11 Garanzie**

In relazione alle garanzie per gli appalti di cui all'art. 1, c. 2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito con L. 120 dell'11 settembre 2020:

- Garanzia fideiussoria provvisoria per la partecipazione alla procedura, con riferimento all'art.93 del D.lgs. n.50/2016, non richiesta dall'amministrazione ai sensi dell'art. 1, c. 4, del D.L. 76/2020, convertito con L. 120 dell'11 settembre 2020.

- Garanzia definitiva, con riferimento all'art. 103, del D.lgs. n.50/2016, è fissato l'importo dall'amministrazione in misura pari al 10% del valore dell'appalto, sotto forma di cauzione o fideiussione; ai sensi dell'art. 103, comma 11, l'amministrazione ha la facoltà di esonerare l'affidatario dal presentare la garanzia definitiva subordinando tale esonero ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. L'affidatario ha manifestato di volersi avvalere di tale facoltà presentando offerta migliorativa pari a € 9.050,00 oltre ad IVA rispetto al valore dell'offerta economica di € 9.150,00 oltre ad IVA.

#### **Art. 12 Patto di integrità**

I contraenti conformano i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché all'espresso



impegno anticorruzione.

Il personale dell'ISPRA, impiegato ad ogni livello nell'espletamento delle procedure di questo affidamento e nel controllo del contratto, è consapevole del presente Patto di Integrità, il cui spirito condivide pienamente.

L'ISPRA si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti gli affidamenti come previsto dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013.

L'Affidatario dichiara che non sussistono conflitti di interesse, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016, rispetto ai soggetti intervenuti nella procedura di affidamento.

L'Affidatario si impegna a: segnalare all'ISPRA qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento dell'affidamento e/o durante l'esecuzione del contratto; segnalare all'ISPRA e ad astenersi da qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990; rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 165/2001".

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto e sino alla data di scadenza del periodo di garanzia di quanto fornito.

Ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o mancata esecuzione del presente Patto di Integrità tra i contraenti di questa gara sarà devoluta al giudice ordinario.

#### **Art. 13 Pantouflage-revolving doors ed ulteriori condizioni di esecuzione**

L'Affidatario attesta che non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici che abbiano esercitato per conto di pubbliche amministrazioni attività di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

Attesta che nessuna persona esplicante attività a favore dell'Impresa, in qualsiasi regime e qualsivoglia natura, è dipendente dell'ISPRA o vi ricopre incarichi.

Attesta che non sussista in capo all'impresa ogni altra situazione che determini l'incapacità di contrattare con la P.A.

Si obbliga a comunicare la sussistenza di tali situazioni e tutti gli elementi soggettivi e oggettivi che vi afferiscono.

Si obbliga a prendere visione e osservare il "Codice di comportamento dell'ISPRA" presente sul sito web nella sezione: Amministrazione trasparente>Disposizioni generali>Atti generali> Codice disciplinare e codice di condotta.

#### **Art. 14 Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito**

Fatte salve le vicende soggettive dell'Affidatario del contratto, disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2) del Codice, è fatto divieto all'Affidatario di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice. L'Affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13 del Codice, secondo le disposizioni di cui alla L. 52/1991.

#### **Art. 14 Penali e ritardi**

Per ogni giorno solare di ritardo nel completamento della prestazione, non imputabile ad ISPRA, a forza maggiore ovvero a caso fortuito, sarà applicata una penale pari al 3 ‰ (tre per mille) del prezzo di aggiudicazione.

#### **Art. 15 Risoluzione per inadempimento**

L'ISPRA si riserva il diritto di risolvere il contratto ove accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, previa contestazione all'appaltatore, assegnazione termine per presentare controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'ISPRA, su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto.

L'ISPRA può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, comma 1 del Codice.

In ogni caso si conviene che l'ISPRA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario con PEC.

In caso di risoluzione del contratto, l'Affidatario si impegna a fornire all'ISPRA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

#### **Art. 16 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Affidatario se non approvata da ISPRA.

#### **Art. 17 Direttore dell'Esecuzione del Contratto**



L'ISPRA nomina l'Arch. Berardino De Marco con le funzioni ed i compiti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

**Art. 18 Obblighi e adempimenti a carico dell'Affidatario**

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli eventuali maggiori oneri.

L'Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ISPRA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale impartite da ISPRA si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

**Art. 19 Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente contratto ed esclusivamente per le finalità ad esso correlate, nel rispetto della normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - "GDPR") e nel d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). L'Affidatario dichiara di aver letto e compreso i contenuti delle Informazioni sul trattamento dei dati fornite da ISPRA.


**Art. 20 Foro di competenza**

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Roma.

**Art. 21 Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali**

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 14 del Codice.

Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto  
per l'ISPRA  
  
Dott. Giuseppe Cosentino

per l'Affidatario

\*) Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 32, c. 14, del d.lgs. n. 50/2016, nel rispetto dell'art.24 del d.lgs.7 marzo 2005, n.82.